

DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA**del 22 aprile 2021****che riconosce alla Norvegia lo status di indenne da malattia per il virus della rabbia (RABV) e modifica la decisione n. 032/21/COL [2021/1333]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 3 del protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13, dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ⁽¹⁾ [«regolamento (UE) 2016/429»], come modificato e adattato all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 36, paragrafo 3, e dall'articolo 266, paragrafo 2,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13 h, dell'accordo SEE, regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ⁽²⁾ [«regolamento delegato (UE) 2020/689»], come adattato dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 70, paragrafo 3,

come adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, punto 4, lettera d), di tale accordo,

considerando quanto segue:

Il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/689 sono stati integrati negli allegati dell'accordo SEE a decorrere dal 17 aprile 2021. Conformemente alla data di applicazione indicata rispettivamente nel regolamento (UE) 2016/429, nel regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ e nel regolamento delegato (UE) 2020/689, questi regolamenti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. In particolare, prevede il riconoscimento dello status di indenne da malattia degli Stati dello Spazio economico europeo («Stati SEE») o di zone di tali Stati in riferimento a determinate malattie elencate all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento per una o più delle pertinenti specie animali («gli status»).

La decisione n. 032/21/COL elenca gli status di indenne da malattia e gli status di zona di non vaccinazione e i programmi di eradicazione di Norvegia e Islanda o di zone o compartimenti di questi paesi, riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

Per determinate malattie elencate, tra cui l'infezione da virus della rabbia (RABV), il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabiliscono per la prima volta norme per il riconoscimento dello status di indenne dalla malattia per gli Stati membri o per loro zone o compartimenti.

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati SEE o loro zone, per determinate malattie elencate, sono approvate qualora l'indennità dalla malattia in questione sia stata dimostrata tramite dati storici e dati relativi alla sorveglianza.

Ai sensi dell'articolo 39, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429, l'articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di uno Stato SEE o di una sua zona sulla base di dati storici o dati relativi alla sorveglianza, anche per l'infezione da virus della rabbia (RABV).

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'Autorità «può, per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in applicazione del presente regolamento, concedere lo status di indenne da malattia a[lla Norvegia] o zone per quanto riguarda:

- a) l'infezione da RABV, se questa ha formato oggetto di notifica conformemente all'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE e la sorveglianza, se necessaria, è stata attuata conformemente all'articolo 4 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e non è stato segnalato alcun caso nelle specie animali elencate negli ultimi due anni;».

Con lettera del 25 novembre 2020 (documento n. 1166401), l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha presentato all'Autorità una domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'intero territorio della Norvegia, per quanto riguarda l'infezione da virus della rabbia (RABV). Tale domanda era corredata di una relazione dell'Istituto veterinario norvegese, volta a dimostrare che la Norvegia era storicamente indenne dall'infezione dal virus della rabbia (RABV) (documento n. 1166395).

L'Autorità, operando in stretta collaborazione con la Commissione europea, ha esaminato la relazione e alla luce di tali informazioni conclude che la Norvegia rispetta le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, e all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 (documento n. 1190351). Con la sua decisione l'Autorità ha pertanto riconosciuto alla Norvegia lo status di indenne dall'infezione da virus della rabbia (RABV), e l'allegato alla decisione n. 032/21/COL è modificato di conseguenza.

L'Autorità, con decisione delegata n. 030/21/COL (documento n. 1194415) ha debitamente trasmesso il progetto di decisione al comitato conformemente all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 266, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il comitato ha approvato il progetto di decisione. Il progetto di decisione è quindi conforme al parere del comitato.

La decisione n. 032/21/COL dev'essere perciò modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È riconosciuto lo status di indennità dall'infezione da virus della rabbia (RABV) per l'intero territorio della Norvegia.

L'allegato della decisione n. 032/21/COL è sostituito dall'allegato della presente decisione.

(*) L'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 7.1, punto 8a, dell'accordo SEE, direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, come modificato e adattato all'accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I di tale accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Articolo 3

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Articolo 4

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 130/20/COL,

Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio responsabile

Carsten ZATSCHLER
*Controfirmatario in qualità di direttore, Affari giuridici e
amministrativi*

Status di indenne da malattia e status di zona di non vaccinazione e programmi di eradicazione di Norvegia e Islanda o di zone o compartimenti di questi paesi, riconosciuti conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689

In Norvegia:

Status di indenne da malattia o di zona di non vaccinazione	Superficie: intero territorio o zona	Base giuridica	Numero della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA precedente o nuova
Infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nelle popolazioni di bovini	Intero territorio	Articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/689	28/07/COL del 19 febbraio 2007 (decisione precedente abrogata)
Infezione da <i>Brucella melitensis</i> nelle popolazioni di ovini e caprini	Intero territorio	Articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/689	029/21/COL del 13 aprile 2021 (decisione precedente abrogata)
Infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) («MTBC»)	Intero territorio	Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689	28/07/COL del 19 febbraio 2007 (decisione precedente abrogata)
Leucosi bovina enzootica («LEB»)	Intero territorio	Articolo 84, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/689	28/07/COL del 19 febbraio 2007 (decisione precedente abrogata)
Rinotracheite infettiva bovina («IBR»)/vulvovaginite pustolosa infettiva («IPV»)	Intero territorio	Articolo 84, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/689	159/10/COL del 21 aprile 2010 (decisione precedente abrogata)
Infezione da virus della malattia di Aujeszky («ADV»)	Intero territorio	Articolo 84, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/689	160/10/COL del 21 aprile 2010 (decisione precedente abrogata)
Infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione	Intero territorio	Articolo 84, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2020/689	221/96/COL del 4 dicembre 1996 (decisione precedente abrogata)
Virus della rabbia («RABV»)	Intero territorio	Articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, e articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689	033/21/COL del 22 aprile 2021
Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	Zona: l'intera fascia costiera della Norvegia, a eccezione della zona di contenimento nel comune di Bømlo nella contea di Hordaland nella Norvegia meridionale, descritta specificamente nel paragrafo 2 dei regolamenti norvegesi sulla zona di controllo per la lotta contro la marteiliosi nei molluschi, comune di Bømlo, Hordaland (FOR-2017-09-08- 1377)	Articolo 84, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2020/689	18/18/COL del 9 febbraio 2018 (decisione precedente abrogata)

Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>	Zona: l'intera fascia costiera della Norvegia, a eccezione della contea di Aust-Agder, nella Norvegia meridionale	Articolo 84, paragrafo 1, lettera k), del regolamento delegato (UE) 2020/689	18/18/COL del 9 febbraio 2018 (decisione precedente abrogata)
Necrosi ematopoietica infettiva («NEI»)	L'intero territorio, ad esclusione della parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik e dei fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa (zona).	Articolo 84, paragrafo 1, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2020/689	264/12/COL del 5 luglio 2012 (decisione precedente abrogata)
Setticemia emorragica virale («SEV»)	L'intero territorio, ad esclusione della parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik e dei fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa (zona).	Articolo 84, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2020/689	264/12/COL del 5 luglio 2012 (decisione precedente abrogata)

Programma di eradicazione	Superficie: intero territorio, zona o compartimento	Base giuridica	Numero della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA
<i>Attualmente non contiene alcuna voce</i>			

In Islanda:

Status di indenne da malattia o di zona di non vaccinazione	Superficie: intero territorio o zona	Base giuridica	Numero della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA precedente o nuova
Necrosi ematopoietica infettiva («NEI»)	Intero territorio	Articolo 84, paragrafo 1, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2020/689	227/04/COL del 9 settembre 2004 e n. 36/16/COL del 9 febbraio 2016 (decisione precedente abrogata)

Programma di eradicazione	Superficie: intero territorio, zona o compartimento	Base giuridica	Numero della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA
<i>Attualmente non contiene alcuna voce</i>			